SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 settembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 392.

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attività connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe	VI
Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe	VII
Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A»	VII
Capo 1ª classe «scelto»	VII
Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990», e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Art. 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0435

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393.

Misure urgenti in materia di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da crisi occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-1993, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

Art. 2.

Disposizioni in materia di cassa integrazione

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di La Maddalena a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Sassari n. 831/1-25-3/1° sett. del 23 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Meloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 15 maggio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16 e 30 giugno e del 13 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Meloni.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lula.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lula (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 692/13.1/Gab. del 4 agosto 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lula (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Giovanna Agostina Sanna Flamini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lula (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri in data 3 agosto 1992 che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di un altro consigliere in data 10 aprile 1992.

Il prefetto di Nuovo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lula (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra *Giovanna Agostina Sanna Flamini*.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Scafa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Scafa (Pescara), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pescara n. 7509/Sett. I del 17 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scafa (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Jannucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scafa (Pescara) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 maggio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16 giugno, 11 e 17 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scafa (Pescara) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Jannucci.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1992.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. ad emettere propri assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a., con sede in Piacenza, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 dicembre 1986;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a., con sede in Piacenza, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4412

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 settembre 1992.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Ticino vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con il quale la Ticino vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa sui rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A*) della tabella *E*) allegata alla legge del 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 17 luglio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla predetta società intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza;

Vista la lettera n. 222394 del 15 luglio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ad integrazione del precedente parere favorevole del 18 marzo 1992, n. 220904, che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, presentate dalla Ticino vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 1), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

4) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 4);

6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 4), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000;

7) condizioni di polizza regolanti l'applicabilità a contratti emessi in forma collettiva delle tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità (a premio annuo o unico), di capitale o di rendita certa in caso di premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali;

8) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confindustria;

9) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità relativa all'ipotesi di cui al precedente punto 8);

10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte ed invalidità permanente stipulata a favore di dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI;

11) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente relative all'ipotesi di cui al precedente punto 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4411

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 1992.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto negli escavatori idraulici destinati all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio minerale lubrificante contenuto negli escavatori idraulici esportati all'estero, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono fare domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

Esse devono indicare l'impianto dal quale intendono ritirare l'olio minerale lubrificante e l'ammontare dell'imposta che è stata assolta sull'olio lubrificante utilizzato, allegando idonea documentazione e segnalare tempestivamente alla competente dogana eventuali modifiche costruttive che possono dar luogo a variazioni nelle quantità di olio minerale lubrificante immesse negli escavatori idraulici.

L'effettiva quantità di olio minerale lubrificante immesso in ogni escavatore è accertata dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione.

La dogana di uscita esegue saltuari controlli sia della quantità sia della qualità dell'olio minerale lubrificante contenuto negli escavatori idraulici, fatti salvi i casi previsti dall'art. 173, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 14 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4415

DECRETO 14 settembre 1992.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione relativa al bitume sulla quantità di prodotto petrolifero, bitume più olio lubrificante, contenuto nelle tegole destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331;

Considerato che non si può determinare il quantitativo percéntuale dell'olio lubrificante contenuto nelle tegole esportate all'estero;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione relativa al bitume, sulla quantità di prodotto petrolifero, bitume più olio lubrificante, contenuto nelle tegole — prodotte impiegando bitume, graniglia colorata e oleata, altri prodotti chimici e filler inorganici — esportate all'estero, osservate le vigenti norme in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono fare domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

L'effettiva quantità dei prodotti petroliferi immessi in ogni tegola è saltuariamente accertata dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione, mediante l'invio di campioni in analisi al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4414

DECRETO 25 settembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Iglesias è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias è accertato per il giorno 25 luglio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4445

DECRETO 25 settembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Licata è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata è accertato per i giorni 17 e 18 luglio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4444

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 19 giugno 1992.

Individuazione dei comuni della regione Valle d'Aosta tenuti all'adozione, per gli anni 1992 e 1993, di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Valle d'Aosta del 17 febbraio 1992, n. 1614, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, ha ritenuto di segnalare il solo programma proposto dal comune di Aosta, rigettando le proposte presentate alla stessa regione da altri diciotto comuni in quanto non ritenute conformi ai parametri richiesti;

Ritenuta l'opportunità di aderire all'individuazione del comune proposto dalla regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Il comune di Aosta adotta un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 24

92A4430

DECRETO 19 giugno 1992.

Individuazione dei comuni della regione Marche tenuti all'adozione, per gli anni 1992 e 1993, di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Marche del 2 agosto 1991, n. 4324, con la quale, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, viene proposto l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, che possono avvalersi dei benefici previsti dalla stessa legge n. 208/1991;

Ritenuta l'opportunità di aderire all'individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Marche;

Decreta:

I comuni della regione Marche, di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 25

ALLEGATO *A*

REGIONE MARCHE
Legge 28 giugno 1991, n. 208

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili

Capoluoghi di provincia:

Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.

Altri:

San Benedetto del Tronto, Fossombrone, Jesi, Civitanova Marche.

92A4431

DECRETO 24 giugno 1992.

Individuazione dei comuni della regione Lazio tenuti all'adozione, per gli anni 1992 e 1993, di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle areee urbane».

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Lazio del 26 maggio 1992, n. 4331, con la quale, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, viene proposto l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, che possono avvalersi dei benefici previsti dalla stessa legge n. 208/1991;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Lazio;

Decreta:

I comuni della regione Lazio di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 26

ALLEGATO *A*

REGIONE LAZIO

Legge 28 giugno 1991, n. 208

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili

Capoluoghi di provincia:

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.

Altri:

Alatri, Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Sora, Veroli, Aprilia, Castelforte, Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Monte S. Biagio, Sezze, Terracina, Montelibretti, Poggio Mirteto, Albano, Anguillara, Anzio, Ariccia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Guidonia, Marino, Mentana, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Santa Severa, Tivoli, Velletri, Zagarolo, Civita Castellana, Orte.

92A4432

DECRETO 24 giugno 1992.

Individuazione del comune di Prato tra i comuni della regione Toscana tenuti all'adozione, per gli anni 1992 e 1993, di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle areee urbane».

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Lazio del 6 settembre 1991 n. 7570, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già invididuati per legge, che possono adottare un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 208 del 28 giugno 1991;

Visto il proprio decreto rep. 186 del 22 novembre 1991, concernente «Individuazione dei comuni della regione Toscana tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali», registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 1992, registro n. 1, foglio n. 323;

Rilevato che il comune di Prato, pur compreso dalla regione Toscana tra quelli tenuti alla adozione del

programma di cui all'art. 2 della citata legge n. 208/1991, non risulta compreso nell'elenco di cui all'allegato *A* del menzionato decreto rep. n. 186 del 22 novembre 1991;

Ritenuto di dover integrare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 208/1991 citata, il suddetto elenco;

Decreta:

L'elenco dei comuni della regione Toscana individuati ex art. 2 della legge n. 208/1991 ed allegato al precedente decreto n. 186 del 22 novembre 1991, è integrato con l'inclusione del comune di Prato che, pertanto, è tenuto ad adottare un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 27

92A4433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università della Tuscia in Viterbo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *C)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1992-93:

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

Indirizzo archivistico-librario:
storia della legatura (s);
storia delle biblioteche;
storia del libro e della stampa;
teorie e tecniche della catalogazione e classificazione;
archivistica generale e storia degli archivi;
storia degli antichi stati italiani.

Indirizzo storico-artistico:
storia del restauro;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;
storia bizantina;
museologia e storia del collezionismo;
antropologia culturale;
storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica);
storia del disegno e della grafica;
chimica del restauro;
chimica, alterazioni e tecniche di conservazione dei materiali porosi da costruzione e dei dipinti murali (s);
teoria e tecniche del restauro di manufatti (s);

Indirizzo archeologico:
epigrafia semitica.

Area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico (s);
legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *C)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del primo novembre 1992 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

92A4451

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intenda provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4452

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Miplay - Rassegna delle macchine automatiche da divertimento a gettone, bigliardi e loro accessori» che avrà luogo a Milano dal 1° ottobre 1992 al 4 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «La Casa - 1ª Mostra mercato per l'arredamento dello spazio quotidiano e dell'oggettivistica complementare» che avrà luogo a Padova dal 3 ottobre 1992 all'11 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Microelettronica - Tecnia - Fortronic (Rassegna di elettronica industriale, applicazioni informatiche, subfornitura elettronica) 1992» che avrà luogo a Vicenza dall'8 ottobre 1992 all'11 ottobre 1992.

92A4440

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, recante: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1992).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, all'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge, riportato a pag. 11 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «... sussiste difformità rispetto al contenuto della *disposizione*, ...», si legga: «... sussiste difformità rispetto al contenuto della *deposizione*, ...».

92A4457

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189